

Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - processo disciplinare - poteri ispettivi e di vigilanza del consiglio notarile distrettuale

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - processo disciplinare - poteri ispettivi e di vigilanza del consiglio notarile distrettuale - art. 93-bis della l. notarile - atti derivanti da indagini preliminari svolte in sede penale - utilizzazione – condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28905 del 12/11/2018

In tema di responsabilità disciplinare notarile, gli atti che siano acquisiti dal Consiglio notarile distrettuale in virtù delle funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare esercizio dell'attività notarile, oltretutto di promovimento dell'azione disciplinare, attribuitegli dall'art. 93 bis, comma 2, della l. n. 89 del 1913, come quelli trasmessi dall'Agenzia delle entrate, trovano disciplina in quest'ultima disposizione e, seppur provenienti da indagini preliminari svolte in sede penale, possono essere utilizzati dalla Commissione regionale di disciplina come elementi di giudizio, una volta sottoposti in contraddittorio all'incolpato, senza che i limiti del segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. ostino alla loro acquisizione o rilevino sulla loro efficacia probatoria e sulla validità del provvedimento disciplinare emesso, in quanto dettati non a tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nelle indagini penali ma delle indagini stesse.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28905 del 12/11/2018